

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 21841 Anno 2019**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO**

**Data pubblicazione: 30/08/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 2583-2017 proposto da:

GENERAL MOTORS ITALIA SRL in persona del Presidente  
del Consiglio di Amministrazione Dr. ROBERTO  
MATTEUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
GIULIA 66, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO  
ROSSI, che la rappresenta e difende giusta procura  
speciale in calce al ricorso;

Applicabilità
- Condizioni
- Limiti -
Portata

R.G.N. 2583/2017

Cron. 21841

Rep. C-1.

Ud. 13/12/2018

PU

2018

2940

**- ricorrente-**

**contro**

SPADA TOMMASO FRANCESCO ANTONIO, domiciliata ex lege  
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
LUISELLA MANCUSO giusta procura speciale in calce al  
controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

LOMBARDA LILIANA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 401/2016 della CORTE D'APPELLO  
di MESSINA, depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la  
rimessione alle sezione unite, in subordine  
accoglimento p.q.r. del 2° motivo, assorbiti i  
restanti;

udito l'Avvocato CRISTINA SIMONCELLI per delega;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 23/6/2016 la Corte d'Appello di Messina, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. Tommaso Francesco Antonio Spada e Liliana Lombardo e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Messina 15/2/2011, ha parzialmente accolto la domanda dai medesimi proposta nei confronti della società General Motors Italia s.r.l., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 2/12/2003 sull'Autostrada A 20 in direzione Palermo, allorquando l'autovettura Opel Tigra tg. BF436GV di proprietà della Lombardo e condotta dallo Spada andava ad urtare violentemente contro il *guard-rail*, e i predetti riportavano lesioni personali ( anche ) per il mancato funzionamento degli *airbag* e delle cinture di sicurezza, dovuto a difetto di fabbricazione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società General Motors Italia s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso lo Spada e la Lombardo, che hanno presentato anche memoria.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il 2° motivo, con il quale la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 3 d.p.r. n. 224/1988, 2697 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito l'abbia erroneamente considerata produttrice del veicolo *de quo* per avere sul medesimo apposto il marchio Opel, laddove l'<<adozione del marchio "Opel" nella denominazione sociale da parte di una società consociata di un gruppo internazionale di per sé non è probante, né ... significativo, della "proprietà" del marchio>>, in quanto i marchi sono <<registrati a livello internazionale dalla società che si pone al vertice del gruppo e vengono utilizzati da tutte le società del gruppo che trattano quei prodotti; altrettanto si può dire dell'uso del marchio nella documentazione commerciale>>.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il comma 3 dell'art. 3 d.p.r. 224/88, nella specie *ratione temporis* applicabile, stabilisce che ai fini della responsabilità per i danni causati dal prodotto <<si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione>> ( v. Cass., 7/12/2017, n. 29327 ).

Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.

Premesso che <<G.M.I. è successore di Opel Italia s.r.l., la quale <<appunto fornì a Futurauto il veicolo>>, e che <<la vettura è denominata "Opel Tigra" pure nella successiva fattura Futurauto emessa per l'acquirente Lombardo>>; qualificata <<l'azione intrapresa dai pretesi danneggiati>> come di responsabilità da inquadrarsi <<nell'ambito dell'allora vigente d.p.r. 224/'88>> nei confronti <<di G.M.I. intesa quale produttore>>; nel sottolineare che non si può invero nemmeno <<trascurare quanto accadeva nella fase preprocessuale ... in cui, interpellata G.M.I., questa nulla eccepiva circa il proprio possibile ruolo nella vicenda, anzi "incoraggiando" l'instaurazione e la gestione della trattativa, che veniva infine rigettata "nel merito">>, e solo in sede giudiziale ha dato l'indicazione del produttore per poi <<in un atto successivo>> distinguere tra <<diretto produttore>> e l'<<altro soggetto per il quale il primo "fabbricava", la corte di merito ha osservato come l'art. 3 d.p.r. n. 224 del 1988 <<pone altra eventualità di equiparazione tra il distributore, o comunque un soggetto che si frapponga nella catena per l'offerta al pubblico del prodotto, in quanto "si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione (comma terzo del suddetto art. 3)>>.

Tale giudice ha nell'impugnata sentenza ulteriormente sottolineato che <<notoriamente pure il modello Tigra riporta il classico marchio Opel, raffigurante una sorta di "Z" stilizzata all'interno di un cerchio. Lo si vede bene

nella parte anteriore del mezzo ... oppure posteriormente ... con in evidenza anche le scritte "Opel" e ( modello ) "Tigra">>, traendone quindi il corollario che <<il distributore in Italia Opel Italia s.r.l. appose il *proprio nome* al prodotto e come tale questo operatore è equiparato al produttore>>.

Stante il ravvisato operare nella specie dell'art. 3, comma 3, d.p.r. n. 224 del 1988 tale giudice implicitamente muove dalla circostanza che come dall'odierna ricorrente dedotto trattasi di prodotto costituito da vettura fabbricata dalla società Opel Espana de Automoviles s.l. per conto della società Adam Opel AG, di cui essa è mera distributrice in Italia.

Orbene, atteso che a livello internazionale i marchi sono normalmente registrati dalla società capogruppo venendo poi utilizzati da tutte le società che del gruppo fanno parte, va osservato come alla stregua di quanto emerge dalla stessa sentenza odiernamente impugnata deve per converso osservarsi difettare invero nella specie la prova che la società Opel Italia s.r.l. abbia apposto sull'autovettura *de qua* il *proprio marchio*.

A tale stregua, la corte di merito è allora pervenuta ad equiparare il distributore in Italia Opel Italia s.r.l. al produttore, valorizzando elementi invero diversi da quelli previsti dalla suindicata norma.

Attesa la lettera del citato art. 3, comma 3, d.p.r. 224 del 1988 l'indicata mera utilizzazione del <<marchio Opel del prodotto Opel Tigra>> non può considerarsi infatti idonea e sufficiente ad integrare il requisito da tale norma richiesto, inidonea al riguardo essendo ( come osservato dal P.G. nella sua requisitoria ) l'utilizzazione dello <<stesso *nome*>> di altra società del gruppo o del gruppo medesimo, ovvero la possibile confondibilità del marchio.

L'utilizzazione da parte dell'odierna ricorrente della parola Opel nella propria denominazione si appalesa affatto diversa dalla marcatura con l'apposizione del <<proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto>> richiesta dalla norma di cui all'art. 3, comma 3, d.p.r. 224 del 1988>> per univocamente identificarlo e caratterizzarlo sul mercato.

Né d'altro canto in base all'impugnata sentenza risulta dato evincersi se ricorra nella specie un'ipotesi di contitolarità o di comunione del marchio ovvero di marchio di gruppo ( e del titolo -cessione, licenza, accordo di

coesistenza o altro- in tal caso idoneo a legittimarne l'uso ). O se non debba piuttosto ravvisarsi quale mero indice di collegamento dell'impresa dell'odierna ricorrente a quella altrui.

Dell'impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi ( il 1° motivo, con il quale la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1, 3 4 d.p.r. n. 224/1988, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; il 3° motivo, con il quale denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1, 3 d.p.r. n. 224/1988, 14 preleggi, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; il 4° motivo, con il quale denuncia <<motivazione apparente>>, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie p.q.r. il 2° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione.

Roma, 13/12/2018

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA